Obiettivi Società partecipate previsti dal DUP 2020-2022, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 11 del 27/03/2020

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede all'art. 19 comma 5 l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate. La norma impone alle società a controllo pubblico di uniformarsi alle indicazioni fissate dalle amministrazioni pubbliche socie adottando propri provvedimenti. Considerato che il D.Lgs. n. 175/2016 non fornisce una definizione precisa delle società a controllo pubblico e visti i vari orientamenti della Corte dei Conti sui criteri di individuazione delle società a controllo pubblico, l'unica Società partecipata della Provincia di Arezzo che può con certezza affermarsi in controllo pubblico è Ar.Tel. S.p.a., società "in house", per la quale è necessario fissare obiettivi sulle spese di funzionamento.

E' auspicabile che la Società diventi un punto di riferimento per i Comuni in modo da incrementare i servizi informatici prestati agli stessi anche al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente sulle Società "in house". Per quanto riguarda il funzionamento della Società, è altresì auspicabile un mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, e il perseguimento di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, nonché la realizzazione di economie di scala. Tale misurazione verrà calcolata mediante il raffronto tra i costi sostenuti nell'anno in corso rispetto a quelli dell'anno precedente". Ulteriore obiettivo è quello di incrementare il fatturato anche al fine di raggiungere la soglia limite dei 500.000,00 euro richiesti dal Testo Unico sulle Società partecipate.

E' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi. Sono altrimenti ammesse le assunzioni, previa autorizzazione da parte dell'Ente controllante, esclusivamente per sopperire a carenze di risorse o per l'implementazione di servizi, avendo cura di verificare la sostenibilità economica e garantendo l'equilibrio complessivo aziendale. E' fatto obbligo di dotarsi di provvedimenti contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

L'amministrazione Provinciale si riserva, inoltre, la facoltà di definire, con eventuali successivi atti, ulteriori politiche di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese del personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale principio di perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.